



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**Conservatorio Statale di Musica**  
**"Lorenzo Perosi"**

Decreto n. 20/17  
del 16/10/2017

**IL PRESIDENTE**

- **VISTO** lo Statuto del Conservatorio all'art.11, c.3;
- **VISTO** il verbale della commissione generale per l'elaborazione del Regolamento disciplinare degli studenti del 07.07.2017
- **VISTO** il verbale del Consiglio Accademico n.7 del 01.09.2017;
- **VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n.72 del 06/09/2017

**DECRETA**

Art. 1) E' emanato il Regolamento disciplinare degli studenti del Conservatorio di Musica "Lorenzo Perosi" di Campobasso.

Art. 2) Il Regolamento, allegato al presente decreto, è reso pubblico mediante affissione all'Albo del Conservatorio e pubblicazione sul sito web [www.conservatorioperosi.it](http://www.conservatorioperosi.it)

Il Presidente

*Prof. Giovanni Cannata*



*Giovanni Cannata*

# REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

## Art. 1

### Principi e finalità

1. Il presente Regolamento disciplinare definisce i principi generali di comportamento che gli studenti sono tenuti a osservare nei loro rapporti con il Conservatorio, stabilisce le norme disciplinari e le sanzioni per la loro violazione, individua gli organi d'Istituto competenti per l'applicazione del presente regolamento.
2. Il Regolamento disciplinare entra in vigore all'atto della sua affissione all'albo di Istituto.

## Art. 2

### Ambito e criteri di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli studenti iscritti al Conservatorio, anche per fatti compiuti dagli stessi al di fuori della sede e delle attività dell'Istituto, quando i comportamenti siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'Istituzione e dei suoi appartenenti.
2. La responsabilità disciplinare è individuale.
3. Nessuna sanzione disciplinare può essere deliberata senza che siano state sentite in via preliminare anche le ragioni dello studente interessato e informate le competenti strutture didattiche.
4. Le violazioni disciplinari relative al comportamento (art. 4, commi b, c, d) non possono influire sulla valutazione del profitto.

## Art. 3

### Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente tutte le lezioni curricolari e ad assolvere gli impegni connessi alle proprie attività di studio.
2. Gli studenti devono tenere nei confronti del Direttore, del personale docente e non docente dell'Istituto e degli altri studenti un comportamento rispettoso e un linguaggio corretto, e osservare il decoro nell'abbigliamento.
3. Gli studenti sono tenuti a informarsi sui calendari delle lezioni e delle attività di produzione artistica, sulle date dei saggi e degli esami, sulle disposizioni e i regolamenti specifici (uso delle aule, servizi di Biblioteca) emanati dagli organi d'Istituto e su tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente, e alla loro osservanza. Non è ammessa l'ignoranza quale motivazione di eventuali inadempienze.
4. Gli studenti sono tenuti al corretto utilizzo delle strutture/attrezzature e degli strumenti in dotazione, e a comportamenti che non arrechino danni a persone, agli spazi e al patrimonio dell'Istituto.
5. Gli studenti sono tenuti ad informare preventivamente il proprio docente o il Direttore sulla partecipazione a qualsiasi attività in ambito musicale (seminari, lezioni, corsi, esibizioni pubbliche, insegnamento ecc.) che intendessero svolgere al di fuori di quelle programmate dall'Istituto. In caso di controversie, ogni decisione in merito spetta al Direttore del Conservatorio.

6. Sono considerati motivi validi, per la giustificazione di assenze, esclusivamente i seguenti: malattia, gravi motivi personali o di famiglia, documentati motivi di lavoro, frequenza documentata ad altro ordine di studi.

7. Le assenze degli studenti minorenni devono essere giustificate da un genitore o da chi ne faccia le veci.

#### **Art. 4**

#### **Mancanze disciplinari**

Sono considerati passibili di sanzione disciplinare i seguenti comportamenti:

a) doveri scolastici

1. Mancata giustificazione delle assenze. Per le regolamentazioni degli obblighi di frequenza e per eventuali esoneri si rinvia agli specifici Regolamenti didattici dei corsi;
2. Mancata partecipazione alle attività artistiche deliberate dal Consiglio accademico e relative prove, quando non determinata da giustificabili e comprovati motivi;

b) relazioni interpersonali

1. Offese arrecate in qualsiasi forma, atti di violenza fisica, morale, psicologica o minacce rivolte in qualsiasi forma al Direttore, al personale docente e non docente dell'Istituto o agli studenti;
2. Disturbare o ostacolare lo svolgimento delle lezioni e delle attività d'Istituto;
3. Reati di particolari gravità perseguibili d'ufficio o per i quali l'Autorità Giudiziaria abbia avviato un procedimento penale;

c) utilizzo delle strutture e patrimonio della scuola

1. Danneggiamento delle strutture, delle attrezzature e degli strumenti musicali dell'Istituto. Tali comportamenti implicheranno, oltre l'irrogazione delle relative sanzioni, anche l'obbligo del risarcimento dei danni arrecati;
2. Ingiustificato ritardo nella restituzione degli strumenti avuti in comodato dal Conservatorio;
3. Ingiustificato ritardo nella restituzione del materiale avuto in prestito dalla Biblioteca;
4. uso improprio, dannoso, o a fini riconosciuti come illegali, dei servizi di rete Internet attraverso i punti d'accesso del Conservatorio;

d) rispetto delle norme organizzative e di sicurezza

1. Fumare nei locali dell'Istituto;
2. Fare uso improprio di strumenti elettronici e cellulari durante le lezioni o attività d'Istituto;
3. Occupare le aule senza la relativa autorizzazione.

#### **Art. 5**

#### **Sanzioni**

1. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno.

2. Le sanzioni applicabili, commisuratamente al tipo e alla gravità delle infrazioni al presente Regolamento, sono le seguenti:

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione scritta;

- c) interdizione temporanea da uno o più corsi;
- d) sospensione da uno o più esami, per una o più sessioni;
- e) allontanamento temporaneo dal Conservatorio con la conseguente eventuale esclusione dalle sessioni d'esame.

## **Art.6** **Organi competenti**

1. Secondo l'art. 6 comma 4 del DPR 132/03 e l'art. 20 comma 8 dello Statuto, la competenza per l'applicazione delle sanzioni spetta al Direttore del Conservatorio.

## **Art. 7** **Procedimento disciplinare**

1. Il Direttore, ricevuta la notizia del presunto illecito, dispone l'apertura del procedimento disciplinare. Il Direttore può acquisire documenti, sentire testimoni, compiere qualsiasi altra attività che ritenga utile. Deve quindi procedere all'audizione dello studente e, nel caso di uno studente minorenni, di un genitore o da chi ne faccia le veci. Lo studente, nei casi di possibile sanzione previsti dall'art. 5 comma 2, b), c), d), e), deve essere convocato con nota scritta regolarmente notificata.

2. La comunicazione deve contenere:

- a. la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
- b. l'avviso a presentarsi in data definita davanti al Direttore per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
- c. l'informativa che è facoltà dell'interessato farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa.

3. In casi di particolare gravità il Direttore può applicare la misura cautelare della sospensione provvisoria dello studente dalle attività didattiche fino all'esito del procedimento.

4. Tra la comunicazione e l'audizione dello studente deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi.

5. Alla conclusione dell'attività istruttoria, che deve avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dei fatti, il Direttore dispone l'archiviazione o adotta uno specifico provvedimento disciplinare di cui all'Art.5 del presente Regolamento

6. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera dello studente.

7. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.